

producono, fabbricano o preparano sale o tabacco senza avere adempiute le condizioni prescritte dai regolamenti, » ecc.

Con queste parole mi sembra che si soddisfa perfettamente allo scopo del Governo e della Commissione, e non si pregiudica una questione che resta ancora a risolvere.

Se si vuol sottoporre coloro che producono alla licenza del Governo, si viene necessariamente nella questione che fu sospesa dietro gli emendamenti proposti e comunicati alla Commissione.

Se la Commissione accetta la mia proposta, io credo che l'articolo 19 potrà immediatamente votarsi; altrimenti, per non pregiudicare una questione che fu riservata, io dovrei domandare che si sospendesse la votazione di questo articolo. Spero tuttavia che la Commissione non avrà difficoltà di accettare la soppressione, perchè, quando si dice che non si può produrre, fabbricare e preparare sale e tabacco, senza aver adempiute le disposizioni prescritte dai regolamenti, mi sembra che il Governo non ha nulla da impugnarne.

PRESIDENTE. Il relatore accetta?

DE CESARE, relatore. Io respingo quest'emendamento per la sola ragione che il Governo può probabilmente domani fare degli appalti, può benissimo dare delle saline ad altri, i quali, per mostrare il loro diritto di fabbricar sale, hanno bisogno di aver in mano una licenza del Governo. Ecco spiegata la ragione perchè ci sono queste parole: *senza la licenza del Governo.*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del deputato Sineo, il quale propone di sopprimere le parole: *senza la licenza del Governo.*

(La Camera non approva.)

SINEO. Allora domando la sospensione, perchè la Camera vedrà che, dal momento che ha sospeso la discussione sopra gli altri articoli, essa non può decidere la questione incidentalmente con quest'articolo.

Essa non può dire sin d'ora che non si può produrre il tabacco senza licenza del Governo, quando ha già deciso ieri di votare separatamente sugli emendamenti che furono proposti. Sarebbe un anticipare sopra una discussione che si è riservata...

MAZZA. Domando la parola.

SINEO... e stabilire un modo di procedere nuovo, non conveniente alla dignità della Camera.

MAZZA. L'onorevole deputato Sineo fa un'osservazione...

PRESIDENTE. Permetta che prima di prolungare la discussione s'esami se realmente questo possa pregiudicare la questione che si avrà a trattare all'articolo 3. Se la Commissione crede che non si pregiudichi la questione, le darò la parola.

DE CESARE, relatore. Credo che votando quest'articolo non si pregiudichi affatto la questione.

MAZZA. Ma se dà la parola su questa questione, lasci parlar prima gli oratori che hanno chiesto prima la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Mazza ha facoltà di parlare.

MAZZA. L'onorevole deputato Sineo dice che l'introduzione di queste parole: *senza licenza del Governo*, pregiudica veramente la discussione che la Camera dichiarò di sospendere circa la maggiore o minore libertà della coltivazione di cui si tratta all'articolo 3 della proposta legge.

Io penso che questa proposizione dell'onorevole Sineo non possa contestarsi. Tuttavia io non ho votato che si respingessero assolutamente le dette parole. Io credo che si possa adottare un medio termine, a seconda del quale la votazione di queste parole: *senza licenza del Governo*, sarebbe ri-

servata. Quando poi sarà decisa la massima che la Camera ieri ha riservato di discutere, allora, secondo che sarà adottato che la libertà della coltivazione sia maggiore o minore, sarà il caso di restituire nell'articolo 18 le parole: *senza licenza del Governo*, oppure di eliminarle. Intanto la Camera approverebbe l'articolo con la detta riserva, siccome ne faccio esplicita proposizione.

PRESIDENTE. Che cosa dice la Commissione?

DE CESARE, relatore. Con questa dichiarazione fatta dall'onorevole Mazza, la Commissione accetta.

PRESIDENTE. Allora s'intende che le parole: *senza licenza del Governo* rimangono sospese, e il rimanente dell'articolo s'intenderà approvato.

CASTELLI LUIGI. Chiedo di parlare per proporre un emendamento al numero 2 di quest'articolo.

PRESIDENTE. Parli.

CASTELLI LUIGI. Non si tratta che d'una migliore forma di redazione.

Invece delle parole: *giusta l'articolo 11 della presente legge*, io proporrei che si dicesse: *o in contravvenzione all'articolo 11 della presente legge.*

Un deputato. È lo stesso.

CASTELLI LUIGI. È manifesto che si vuol dir questo, ma giova esprimerlo chiaramente.

Se diciamo che sono rei di contrabbando quelli che acquistano sale a prezzo d'eccezione, si dee pur credere che sono rei di contrabbando coloro che lo acquistano da altri a prezzo d'eccezione.

Ora il dire: *giusta l'articolo 11 della presente legge*, potrebbe far credere che si autorizzi a comprare a prezzi d'eccezione, mentre si dice il contrario.

Credo che la Commissione non avrà difficoltà d'accettare questo cambiamento di redazione.

DE CESARE, relatore. Credo che sia la stessissima cosa.

PRESIDENTE. Permetta; propone che si dica: *in contravvenzione all'articolo 11*, mentre nel numero 2, che è in discussione, sta scritto: *giusta l'articolo 11.*

DE CESARE, relatore. Si tratta di accettare le parole: *in contravvenzione*, nè più, nè meno?

PRESIDENTE. La sostanza è la stessa. L'emendamento dice:

« Quelli che in contravvenzione all'articolo 11 della presente legge vendono, cedono o acquistano sali dati dalla finanza a prezzo d'eccezione. . . »

DE CESARE, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Se non c'è opposizione, s'intenderà approvato l'articolo 19 con questa modificazione e colla riserva delle parole: *senza licenza del Governo.*

(La Camera approva.)

(Sono approvati senza discussione i due seguenti articoli):

« Art. 20. *Multe per le differenze rispetto al manifesto di carichi di tabacco.* — Sui bastimenti carichi di tabacco trovandosi alcuna differenza in più o in meno nel numero dei colli in confronto del manifesto, il capitano pagherà una multa di lire 5 per chilogramma, se trattasi di tabacco in foglia, e di lire 10, se trattasi di tabacco lavorato.

« Il peso dei colli mancanti sarà calcolato sulla media tra il massimo ed il minimo peso degli altri colli di tabacco componenti il carico.

« In questo caso non è tenuto conto della provvista di bordo.

« Art. 21. *Multa per differenza rispetto a dichiarazioni per tabacco.* — La multa determinata nell'articolo precedente è anche applicata quando si verifica una differenza di peso